



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Toano

Provincia di Reggio Emilia

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E TENNIS
CENTRO SPORTIVO 'TOANO SPORT PARK' - CUP F78E25000180006

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

PROGETTO ESECUTIVO

Centro Sportivo 'Toano Sport Park'

Via Matilde di Canossa, 42010 Toano (RE)

Committente

Comune di Toano
Corso Trieste n. 65, 42010 Toano (RE)

RUP

Geom. Erica Bondi

progettista architettonico e coordinamento gruppo specialisti

Architetto Enrico Franzoni
Piazza Cavicchioni, 5
42020 Albinea (RE)

collaboratori

Arch. Nicoletta Manzotti, Arch. Mia Zanni
Arch. Susanna Mattioli, Arch. Piera Scarano

progettista strutturale

Ingegnere Martina Malagoli

progetto impianti

Termoprogetti
P.I. Sergio Cantoni


progettista impianti elettrici e impianti speciali

P.I. Cristian Bazzoli

RESPONSABILE DEL PROGETTO:



COMMITTENTE



A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO.
IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 - 42020 ALBINEA (RE).

FRANZONI STUDIO
architecture smart technology



Piazza E. Cavicchioni, 5
42020 Albinea - Reggio Emilia
p.i. 02601890359 tel.-fax 052234740
info@franzonistudio.com www.franzonistudio.com
enrico.franzoni@archiworldpec.it

COMUNE DI TOANO



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

REDATTO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA

**PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO CON IL
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DEL “CENTRO SPORTIVO “TOANO SPORT PARK”**

IN COMUNE DI TOANO”

CUP: F78E25000180006

CIG:

REP. N. DEL

L’anno 2025 il giorno del mese di Dicembre presso la sede del Comune di Toano, in modalità telematica, il RUP Bondi Erica

premesso

- che con determinazione a contrarre dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano n. del questa Amministrazione ha deliberato di affidare lo svolgimento dei lavori riportati in epigrafe e conseguentemente disposto l’avvio di una procedura ex art. 1 c. 2 lett b) Legge 120/2020 e ss.mm.ii., mediante Procedura negoziata sulla piattaforma SATER-INTERCENTER;
- che con determinazione n. del dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, il RUP Erica Bondi aggiudicava l’appalto a di cui trattasi, all’operatore, con sede in Via, n. –,), P.I./C.F., per un importo imponibile di 1'018'181,82 €, oltre IVA di legge;
- che, vista la necessità di provvedere immediatamente all’avvio dei lavori nell’ambito del PNRR, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto l’amministrazione comunale ha deciso di consegnare in via di urgenza i lavori all’aggiudicatario sopra richiamato con verbale

-VISTA l’attestazione di efficacia del

-VISTO il Piano Operativo della Sicurezza (POS)

CIÒ PREMESSO

fra i sottoscritti

- BONDI ERICA, nato a SCANDIANO (RE) il 03/05/1976 in qualità di RUP,

- IMPRESA.....;

si conviene e si stipula quanto segue:

Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le previsioni del presente contratto sono complementari alle disposizioni contenute nel Capitolato, nei relativi allegati progettuali, nel Disciplinare di Gara, con i relativi allegati, unitamente all'offerta economica, che sono, in ogni caso, pienamente vigenti tra le parti anche ai fini del presente contratto e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto.

Le ulteriori condizioni contrattuali che l'Impresa aggiudicataria dovrà osservare sono le seguenti:

Art. 1 - Oggetto del contratto e allegati

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di costruzione ex novo di un fabbricato da adibire ad asilo nido e scuola dell'infanzia, in particolare:

- Nuova costruzione sviluppata in ottemperanza a quanto prescritto dalle "Norme Tecniche per le costruzioni (NTC) – D.M. 17/01/2018", costituita da fondazioni continue, struttura in elevazione al piano terreno, solaio piano di copertura.
- Opere complementari e di finitura: realizzazione dei tamponamenti di chiusura verso l'esterno, delle partizioni verticali interne che definiscono l'assetto distributivo interno con sistemi prevalentemente a secco; la posa degli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione, gli infissi esterni ed interni, i pavimenti e i rivestimenti, compresi quelli esterni di facciata;
- Opere impiantistiche termo-idrauliche: realizzazione degli impianti idraulico con recupero idrico, e dell'impianto di riscaldamento alimentato da generatore a pompa di calore, quest'ultimo supportato da un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore;
- Opere impiantistiche elettriche: realizzazione delle reti di alimentazione e di illuminazione interne, installazione dell'impianto fotovoltaico in copertura;
- Opere di sistemazione di pavimentazione esterna: realizzazione di recinzioni e rete fognatura;
- Ogni altra lavorazione prevista dal capitolato e dagli altri elaborati;

Il Comune di Toano, come sopra rappresentato, affida in appalto i lavori oggetto del presente contratto all'impresa, con sede in Via, n. – ,), P.I./C.F. che come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire gli stessi a perfetta regola d'arte al prezzo offerto, come risultante dall'applicazione del prezzo proposto e alle condizioni tutte stabilite nel presente atto, nel Disciplinare, nel Capitolato e nella restante documentazione di gara, documenti che formano parte integrante e

sostanziale del presente contratto di appalto.

Art. 2 - Importo

Per l'esecuzione del presente contratto di appalto, l'Impresa aggiudicataria ha offerto in sede di gara il prezzo complessivo di € per un importo imponibile di € di cui € 22'207,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell'IVA, come documentato dal modulo di offerta economica generato dal sistema e compilato dall'impresa, nonché dal modello di offerta economica prodotto in sede di gara, anch'essi da intendersi allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

La somma contrattuale si intende comprensiva di ogni spesa ed onere necessario alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, così come ogni altra spesa che l'Impresa aggiudicataria dovesse sostenere.

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato per quanto concerne la revisione dei prezzi.

Art. 3 - Durata contrattuale - Termini di consegna

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo quanto meglio specificato nel Capitolato di gara.

L'operatore economico, consapevole delle tempistiche previste dal finanziamento, si assume la responsabilità di eventuali ritardi imputabili all'impresa così come previsto dal capitolato.

Art. 4 – Elezione di domicilio

Per ogni effetto del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale impegnandosi a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto. Tutte le comunicazioni e notificazioni sono fatte dal Comune di Toano alla PEC ovvero al suddetto domicilio.

Art. 5 – Penali

Salvo quanto previsto nel Capitolato di appalto in merito alle penali applicabili, si precisa quanto segue.

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

- c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
- e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 17 e 18 del presente Contratto.

Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, nonché nelle altre ipotesi previste dal Capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali previste nel Capitolato stesso e nella restante documentazione di gara, secondo le modalità ed i tempi ivi disciplinate.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

Richiamato quanto previsto nel Capitolato di appalto, l'Impresa aggiudicataria ha prodotto la polizza CAR n. 430651272, emessa il giorno 19.09.2023, rilasciata da Generali Italia Spa, di cui all'articolo 103, co. 7 del Codice dei Contratti pubblici, perché tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Art. 7 – Garanzia definitiva

Richiamato quanto previsto nel Capitolato di appalto, l'Impresa aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto mediante polizza N. 1250777, emessa il giorno 12.09.2023, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV.

Art. 8 – Obblighi a carico delle parti

L'Impresa aggiudicataria si impegna al rispetto di tutti gli obblighi presenti nel Capitolato di gara e nella restante documentazione, nonché al rispetto di tutte le normative in materia regionali, nazionali e/o comunitarie, ivi comprese tutte le prescrizioni specifiche da osservare per i contratti finanziati nell'ambito del PNRR.

In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a dare seguito agli obblighi previsti dal PNRR ai fini del rispetto del principio del DNSH, così come riportati nella normativa di riferimento, nel Capitolato di gara e nell'elaborato DNSH. La Direzione Lavori avrà l'onere di impegnarsi alla verifica costante e continua durante lo svolgimento dei lavori di tutti gli obblighi imposti dal DNSH ed in particolare dalla Scheda 2.

Art. 9 - Modalità di pagamento

L'operatore aggiudicatario percepirà il compenso risultante dal prezzo offerto in sede di gara per le prestazioni previste dal contratto e dal Capitolato di gara. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredata dagli estremi del DURC;
- b. all'acquisizione delle attestazioni necessarie;
- c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- d. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

L'Amministrazione comunale provvederà, in occasione della presentazione di ogni SAL da parte dell'impresa aggiudicataria ad eseguire opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR. In particolare, verrà valutato il rispetto del principio DNSH, facendo riferimento a quanto espressamente richiamato nel Capitolato di gara e nella restante documentazione approvata.

A tale scopo, l'Amministrazione comunale potrà chiedere al Direttore dei Lavori di condurre ulteriori approfondimenti a supporto del rispetto del principio DNSH e di dare evidenza di quanto realizzato nella fase esecutiva dell'appalto.

Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Si chiarisce che il pagamento attiene alle sole prestazioni effettivamente eseguite e quindi non potranno essere remunerate (fatturate e liquidate) prestazioni che, per qualsiasi ragione, non siano state effettivamente svolte.

L'operazione sarà assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 1, comma 629 lettera b, L. 190/2014, esteso ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 50/2017, dal 1° luglio 2017, che ha introdotto l'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, a tutte le pubbliche amministrazioni. La fatturazione dovrà essere effettuata in modalità elettronica, avendo cura di indicare nell'apposito campo il Codice Univoco Ufficio UFI09I. Il formato delle fatture dovrà essere conforme a quanto previsto sia dall'Allegato A) del DM 55/2013 che dall'art. 25 del DL 66/2014. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Toano, con sede in Corso Trieste, n. 65, località Toano (RE), c.f. 00444850358, PEC comune.toano@legalmail.it e riportare numero e data della Determinazione di aggiudicazione definitiva, numero di CIG, coordinate bancarie del conto corrente dedicato. Le fatture dovranno inoltre richiamare il regime di split payment, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 683/1972 e della l. 190/2014.

I pagamenti verranno disposti, previo nulla osta del referente dell'Ufficio interessato, in aderenza al disposto di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo i tempi e le scadenze previste nel Capitolato.

Per la disciplina delle modalità di pagamento si rinvia inoltre agli artt. 21 e ss. del Capitolato.

Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.; a tal fine dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i seguenti:

-

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari relativi al contratto stesso siano eseguiti, in violazione della succitata normativa, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.

Art. 11 - Subappalto

L'impresa aggiudicataria potrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante a subappaltare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti di legge, della *lex specialis*,
e di quanto dichiarato in sede di gara.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione comunale procederà a richiedere all'Impresa aggiudicataria l'integrazione della documentazione stessa. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorre dal completamento della

documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la committente revocerà l'autorizzazione.

Resta inteso che l'Impresa aggiudicataria che si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare dovrà rispettare quanto previsto sul punto dal Codice dei Contratti pubblici e dal Capitolato.

Art. 12 – Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro, di bollo, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

Sono in ogni caso a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le altre spese conseguenti il presente atto.

Il presente contratto è soggetto ad IVA.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13 - Definizione delle controversie. Foro competente

Per eventuali contestazioni o controversie, si farà applicazione di quanto previsto in merito dal Capitolato di gara. In ogni caso, si elegge fin d'ora quale Foro competente quello di Reggio Emilia.

Art. 14 - Cessione del contratto e cessione del credito

Non è ammessa la cessione, nemmeno parziale, del contratto. In caso di cessione non autorizzata del contratto, la Committente potrà risolvere il contratto ed agire per l'esecuzione in danno.

La cessione a terzi, anche parziale, del credito derivante dal contratto è ammessa alle condizioni previste nel Capitolato.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, riservandosi altresì la facoltà di

addebitare eventuali oneri aggiuntivi conseguenti all'inadempimento. Il Comune si riserva altresì di risolvere il contratto in tutte le ipotesi previste dalla Legge e nella documentazione di gara, nonché in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti di partecipazione.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

L'Impresa aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, così come meglio previsto nel Capitolato di gara.

Art. 17 – Oneri e obblighi del PNRR a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
- che l'intervento, a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, non arreca danno significativo agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, non prevede nessuna delle seguenti attività (sul punto si rinvia inoltre alla nota prot. n. 84914 del 13 giugno 2023 che rinvia ai Regolamenti UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 e 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché alla Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici e alla Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, entrambe indicate alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)” di cui alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022):
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori;
 - attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di

genere e alle pari opportunità;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Si precisa che l'intervento deve essere attuato in conformità ai principi del PNRR: al riguardo occorre seguire le schede DNSH, di cui alla circolare MEF-RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022, relative all'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3). Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio devono essere declinati dalla stazione appaltante all'interno della documentazione tecnica da allegare al presente Contratto.

Art. 18 – Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità
Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei

mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Art. 19 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 e 18 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dall'appaltatore saranno raccolti presso la stazione appaltante per le finalità di gestione dell'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Capitolato e saranno trattati dallo stesso Ente anche successivamente all'aggiudicazione del contratto per finalità inerenti alla gestione del contratto redatto secondo le norme di legge.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dell'impresa.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolati per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.

L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II, artt. 7, 8, 9, 10, del sopra citato D.Lgs. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione, titolare del trattamento.

Art. 20 – Codice di comportamento

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il codice di comportamento adottato per il personale dipendente del comune di Toano con Deliberazione n. 95 di G.C. del 21/12/2013.

Art. 21 – Protocollo di intesa

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Si applica l'art. 30 comma 6 del Codice.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente "Protocollo d'Intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" stipulato il 23.10.06 con le Organizzazioni Sindacali e imprenditoriali di categoria.

Art. 22 - Applicazione norme CCNL e Sicurezza

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di Legge (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.

L'Impresa Appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolo generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l'effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

Art. 23 - Il divieto di pantoufage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore, dirigenti e dipendenti della Stazione appaltante;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante;

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con il Comune di Toano per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni

caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Di quanto precede viene redatto il presente contratto che si compone di n. 10 pagine e che viene letto, approvato nel suo pieno tenore ed in ogni sua parte, comprensiva di tutta la documentazione richiamata e quindi sottoscritto digitalmente dal RUP. Il documento così formato viene inviato all'indirizzo PEC dell'Impresa aggiudicataria, la quale provvederà a sottoscrivere digitalmente il medesimo documento e lo invierà nuovamente all'Ente Parco, corredata dalla ricevuta di pagamento del bollo telematico dell'importo di € 16 ogni 4 pagine riportante il CIG della procedura.

Il contratto si intenderà concluso al ricevimento da parte del Comune del documento firmato digitalmente da entrambe le parti.

RUP	procuratore,
Bondi Erica
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente